Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° | Roma - Venerdì, 17 giugno 1927 - Anno V | Numero 139

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommasetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società per imprese elettriche, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Genova:
Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 800,000 al 6.50 % sorteggiate nella 2ª estrazione del 1° giugno 1927.
Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 150,000 al 6.50 % sorteggiate nella 2ª estrazione del 1° giugno 1927.

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in Roma: Elenco delle obbligazioni di serie B sorteggiate nella 55ª estrazione del 30 maggio 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni dei prestiti di L. 3,000,000 e di L. 1,000,000 sorteggiate nella 12ª estrazione del 6 giugno 1927.

Società anonima delle piccole ferrovie di Trieste: Elenco delle azioni sorteggiate nella 22ª estrazione dell'8 giugno 1927.

Società generale elettrica della Sicilia, in Taormina: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1927.

Società ferrarese per trazione, forza e luce, in Ferrara: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione dell'8 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1188.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 858.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	5,500,000
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	90,000
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	50,000
4	Spese per i telegrammi di Stato	155,000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	360,130
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi - Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	2,500,000
7	Indennità di trasferimento	415,000
8	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	356,000
9	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	80,000
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000
11	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti e assistenti di Università ed Istituti superiori	87,500

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
12	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media Compilazione, stampa, e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale tecnica	28,000
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Spese casuali	18,000
		9,661,630
	Debito vitalizio.	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,000,000
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000
		35,180,000
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.	
17	Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	20,500,000
18	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica - Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi - Affitto di locali, trasporti provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	500,000
19	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica	154,000
20	Indennità e spese per l'esercizio della vigilanza demandata agli ispettori scolastici, ai direttori didattici governativi e ai direttori didattici incaricati - Indennità e spese per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare	3,250,000
21	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali. Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate	720,000,000
22	Retribuzioni ai direttori didattici incaricati	240,000
23	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (Spesa obbligatoria)	500,000
24	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni	400,000
25	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei Comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi - Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti	300,000
26	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	100,000
27	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50, e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)	143,000
28	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari	117,800

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
29	Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche - Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e dell'assistenza scolastica	100,000
30	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle Valli del Pinerolese e della Valle di Susa	50,000
31	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine, per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n 140)	500,000
32	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali chè mantengono scuole a sgravio dei Comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	350,000
33	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio	600,000
34	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)	4,000,000
35	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1,323,300
36	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero Festa degli alberi - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	30,000
37	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	130,000
38	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole provvisorie di cui all'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410	10,706,400
39	Fondo destinato alle spese del Comitato dell'opera contro l'analfabetismo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410	8,000,000
40	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	530,000
		772,524,500
	Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica.	
41	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse)	180,000,000
42	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per opera prestata dagli insegnanti nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	30,000
43	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	3,000,000
44	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	40,000
45	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia scuola magistrale Pimentel Fonseca di Napoli, e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica	316,000
46	Scuole medie governative - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi istituti tecnici ed ai Regi licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media di qualsiasi tipo - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1,900,000
47	Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove Provincie	200,000
48	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle Provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica	59,330
49	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie - Viaggi d'istruzione all'interno e all'estero	554,650
50	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	70,000
		186,169,980
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
51	Convitti nazionali ed educatori femminili - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	6,500,000
52	Assegni fissi a convitti nazionali, provinciali e comunali, ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Contributo a favore dei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia - Sussidio all'istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » e sussidio al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio - Assegni al Reale educatorio « Maria Pia » in Napoli e rimborso all'amministrazione dei Reali educatori di Napoli del fitto dei locali occupati dall'educatorio « Regina Margherita »	1,741,400
53	Convitti nazionali ed educatori femminili - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	300,000
54	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educatori femminili ed in altri istituti di educazione	2,500,000
55	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	50,000
56	Regi istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	586,970
57	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	100,000
58	Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2,280,400
		14,058,770
	Spese per l'istruzione superiore.	
59	Regie università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	45,750,000
60	Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa e di altri istituti superiori non regolati dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Dotazioni per gli Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma	500,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
61	Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato (Tabella A annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102), e delle Regie università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri enti	37,548,100
62	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana per stranieri presso la Regia università di Perugia	444,800
63	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi Istituti scientifici. (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 art. 117)	2,000,000
64	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	733,500
		86,976,400
	Spese per le biblioteche e per gl'istituti e i corpi scientifici e letterari.	
65	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	4,000,000
66	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	5,000,000
67	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro quando il Governo creda di esercitare il diritto di prelazione, giusta l'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o il diritto di acquisto della cosa denunciata, giusta l'art. 9 della legge medesima	800,000
68	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno annuo quale concorso dello Stato alle spese per la istituzione ed il funzionamento di una scuola per bibliotecari ed archivisti paleografi presso la Regia università di Firenze	530,000
69	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	170,000
70	Assegni agli Istituti ed ai Corpi scientifici e letterari e spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Contributi dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche e per la scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento in Roma	1,785,000
		11,785,000
	Spese per le antichità e le belle arti.	
71	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze ed uffici e istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e Gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse)	14,200,000
72	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1,200,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
73	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica	6,000,000
74	Spese per il pensionato artistico e musicale, per il concorso drammatico, per sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica, per incoraggiamento a favore del Teatro d'arte in Roma, per la esecuzione delle composizioni premiate, per aiuti ad istituti artistici non governativi ed a società promotrici di belle arti, per premi di incoraggiamento ad artisti e per concorso ad esposizioni artistiche . .	700,000
75	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, Comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	301,820
76	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . .	180,000
77	Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	300,000
78	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	400,000
79	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	600,000
80	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	180,000
81	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	804,780
82	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte, che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri . . .	2,200,000
83	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione; per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte	1,500,000
84	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . .	50,000
85	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri	100,000
86	Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con il pro-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	vento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,300,000
87	Acquisto di cose di arte e di antichità	500,000
88	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	300,000
89	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	215,000
90	Mercedi ed indennità ai custodi straordinari ed ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia	2,900,000
91	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti	3,600,000
92	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
93	Spese per fitti di locali di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	680,000
		39,211,600
	Spese diverse.	
94	Contributo pel funzionamento della Regia commissione geodetica italiana sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri	52,000
95	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000
		68,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
96	Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	107,000
97	Retribuzione al personale straordinario e avventizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero	147,200
98	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse)	48,000,000
99	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	700,000
		48,954,200
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
100	Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697)	500,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
101	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e 31 dicembre 1923, n. 2996	95,000,000
102	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (Quarta delle venti annualità previste dall'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125)	5,000,000
103	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza	25,000
104	Contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche	29,000,000
105	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	1,500,000
		131,025,000
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media.	
106	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui per gli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, medie, magistrali, delle altre scuole e dei convitti, degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali; e per l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari, giardini ed asili d'infanzia	12,260,000
107	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali (art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219)	522,299
108	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie (art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	276,820
		13,059,119
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.	
109	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000
110	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti nazionali di Roma e Torino	99,000
		109,000
	Spese per l'istruzione superiore.	
111	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia università di Torino in Pino Torinese - Diciannovesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,250
112	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di L. 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (Terza delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del R. decreto 10 febbraio 1924, n. 347)	1,308,970
113	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (Quattordicesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,335

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
114	Università di Genova - Spese per la prosecuzione dei lavori per l'assetto edilizio (legge 27 giugno 1922, n. 925, e Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1974)	1,486,000
115	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle *A* e *B* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102	100,000
116	Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia università di Padova (Quarta delle sei rate autorizzate col R. decreto 6 novembre 1924, n. 1889)	2,000,000
117	Spese per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli Istituti della Regia università di Pavia (Terza delle quattro rate autorizzate col R. decreto 14 giugno 1925, n. 1048)	3,000,000
118	Compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia università di Parma (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2073). Spesa ripartita - seconda delle venti annualità	250,000
119	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra nelle industrie chimiche (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	40,000
120	Contributo dello Stato per i lavori di completamento e di sistemazione della Regia scuola di ingegneria in Napoli, da versarsi al bilancio speciale dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e 31 dicembre 1925, n. 2436). Spesa ripartita - Terza delle quattro rate	500,000
121	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari in relazione all'onere da questa assunto colla convenzione approvata con il R. decreto 9 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia università di Sassari (R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2433). Spesa ripartita - Terza delle nove rate	300,000
		9,103,555
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
122	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	*per memoria*
123	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	50,000
		50,000
	Spese per le antichità e le belle arti.	
124	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	1,200
125	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	750,000
126	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	101,955
		853,155

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese diverse.	
127	**Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta**	30,000
128	**Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci** (Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità stabilite dal R. decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000
		50,000
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
	Estinzione di debiti.	
129	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Venticinquesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430
130	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Venticinquesima delle quaranta annualità) . .	97,820
131	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	120,000
132	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventunesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000
133	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di L. 2,250,000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Ottava delle trentacinque annualità)	86,500
		632,750

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria prima. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	9,661,630
Debito vitalizio	35,180,000
Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare	772,524,500
Spese per l'istruzione media e per l'educazione fisica . .	186,169,980
Spese per gl'istituti di educazione, i collegi e gl'istituti dei sordo-muti e dei ciechi	14,058,770
Spese per l'istruzione superiore	86,976,400
Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari	11,785,000
Spese per le antichità e le belle arti	39,211,600
Spese diverse	68,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria	1,155,635,880

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria prima. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,954,200
	Spese per l'istruzione elementare e popolare	131,025,000
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media	13,059,119
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti	109,000
	Spese per l'istruzione superiore	9,103,555
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	50,000
	Spese per le antichità e le belle arti	853,155
	Spese diverse	50,000
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	203,204,029
	Categoria seconda — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	632,750
	Totale della categoria seconda	632,750
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	203,836,779
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,359,472,659

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,358,839,909
	Categoria II. — Movimento di capitali	632,750
	Totale generale	1,359,472,659

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione **1189.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. 859.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, **in** conformità dello stato di previsione annesso alla presen**te** legge (tabella *A*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate **ed** a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo **dell'emigrazione**, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 **al 30 giugno** 1928, in conformità dei relativi stati di previ**sione annessi** alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

E' approvata la tabella *D*, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Art. 3.

Il fondo per l'emigrazione è autorizzato a provvedere ai bisogni di cassa mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprietà, da versarsi al conto corrente fruttifero del fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali decreti saranno, altresì, introdotte le necessarie variazioni in bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,000,000
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	125,000
3	Acquisto di decorazioni	100,000
4	Tipografia riservata	300,000
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	40,000
6	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	250,000
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,000,000
8	Spese segrete	1,200,000
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	132,000
11	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	11,000
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
14	Spese casuali	70,000
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	59,000
		7,417,000
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,900,000
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	10,000
		1,910,000
	Spese di rappresentanza all'estero.	
18	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di legazione, consolare, dei commissari consolari, degli interpetri e dei cancellieri	9,100,000
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare . . .	600,000
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	17,500,000
21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,100,000
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero .	800,000
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,200,000
24	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000
25	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	390,000
26	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate .	1,300,000
27	Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,000,000
		33,190,000
	Spese diverse.	
28	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,700,000
29	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . .	1,500,000
30	Spese eventuali all'estero	1,400,000
31	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	270,000
32	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	1,900,000
33	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo	3,000,000
		9,770,000
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
34	Competenze al personale delle scuole all'estero	6,700,000
35	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000
36	Scuole sussidiate	2,540,000
37	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	1,800,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
38	Spese generali per le scuole italiane all'estero	700,000
39	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000
40	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	150,000
		12,291,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese diverse.	
41	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	3,250,000
42	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	822,000
43	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000
44	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	80,000
45	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000
46	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	400,000
47	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (R. decreto 7 marzo 1926, n. 550) (3ª delle 10 rate)	5,000,000
48	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	30,000,000
49	Sovvenzioni a studenti dalmati	300,000
50	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (R. decreto 20 marzo 1924, n. 528. Quarta delle dieci annualità) (Spesa ripartita)	1,000,000
51	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	5,000,000
52	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero	1,000,000
53	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,500,000
		48,640,000
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
54	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi di arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000
55	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	10,000,000
		11,000,000

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	7,417,000
Debito vitalizio	1,910,000
Spese di rappresentanza all'estero	33,190,000

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese diverse	9,770,000
	Spese per le scuole italiane all'estero	12,291,000
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	64,578,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese diverse	48,640,000
	Spese per le scuole italiane all'estero	11,000,000
	Totale della prima categoria della parte straordinaria	59,640,000
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	124,218,000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	124,218,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	649,500
		749,500
	Contributo a carico dei vettori.	
	(Emigrazione transoceanica).	
3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	900,000
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti - Emigranti ingaggiati all'estero	9,000,000
5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000
6	Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti su patente	50,000
7	Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti (art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473)	2,000,000
		12,030,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Contributi diversi.	
	(Emigrazione continentale).	
8	Proventi delle tessere sui biglietti rilasciati agli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero per ragioni di lavoro	10,000
9	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	1,850,000
10	Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	700,000
	(Emigrazione transoceanica).	
11	Tassa sui ricorsi presentati agli ispettori dell'emigrazione ed alla Commissione centrale arbitrale - Diritti di cancelleria - Tassa sulle decisioni dei Collegi arbitrali	40,000
12	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	750,000
		3,350,000
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
	(Emigrazione transoceanica).	
13	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	890,000
14	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare - Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo della spesa)	900,000
15	Rimborso delle spese per il servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 110, capoverso, del R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	1,200,000
		2,990,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Entrate diverse.	
	(Entrate miste).	
16	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione	8,000
17	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	10,000
18	Entrate diverse e impreviste	50,000
		68,000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	(*Entrate miste*).	
19	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno	50,000
20	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti	*per memoria*
21	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo	*per memoria*
22	Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria presso il Commissariato	*per memoria*
23	Provento dalla vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	700,000
		750,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
24	Rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	15,000
25	Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	8,000,000
26	Anticipazione da parte degli Istituti di emissione per provvedere ai bisogni di cassa	*per memoria*
27	Interessi attivi maturati sul fondo vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova da rinvestire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	2,550
28	Prelevamenti dalle somme disponibili per investimenti permanenti o dal fondo di cassa	2,000,000
		10,017,550

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Rendite patrimoniali	749,500
	Contributi a carico dei vettori	12,030,000
	Contributi diversi	3,350,000
	Rimborsi e concorsi nelle spese	2,990,000
	Entrate diverse	68,000
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	19,187,500
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	Entrate miste	750,000
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	750,000
	Totale delle entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	19,937,500
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	10,017,550
	Totale generale dell'entrata	29,955,050

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
	(Spese miste).	
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre Amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse e obbligatorie)	1,980,000
2	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	235,600
3	Spese di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di uffici	15,000
4	Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	235,000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	280,000
6	Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi a cottimo da persone estranee all'Amministrazione)	140,000
7	Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, spese per la redazione stenografica dei verbali).	10,000
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti (Spese fisse obbligatorie)	80,000
9	Spese di ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	365,000
10	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	190,000
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti	35,000
12	Spese di posta, telegrafo, telefono (Spesa obbligatoria)	430,000
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposta fabbricati	360,000
14	Spese casuali ed eventuali - Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie	30,000
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	140,000
	(Emigrazione transoceanica).	
16	Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2203	89,600
17	Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	90,000
18	Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	4,500
		4,709,700
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti.	
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	225,000
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee alla Amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione)	250,000
		475,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	
	(Spese miste).	
21	Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (delegati provinciali, ispettori regionali e centrali) e contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione e alle istituzioni di patronato a favore degli emigranti nel Regno	1,740,000
22	Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera - Servizio per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi speciali, informazioni segrete e riservate)	350,000
23	Spese per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (sorveglianti dell'emigrazione, agenti di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, ecc.: retribuzioni e spese di qualsiasi natura inerenti al servizio)	1,200,000
24	Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato straordinario)	120,000
25	Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	220,000
26	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	per memoria
27	Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale dell'emigrazione nell'interno del Regno - Spese per propaganda educativa in genere - Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti riconosciuti dallo Stato - Mostre documentali dell'emigrazione - Compensi ad estranei all'Amministrazione, indennità di missione e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi	1,000,000
	(Emigrazione transoceanica).	
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti - Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (Spesa obbligatoria)	90,000
29	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000
30	Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	75,000
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione (Spesa obbligatoria)	30,000
32	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità di missione e compensi speciali al personale di ruolo, comandato e comunque non di ruolo, e spese varie)	900,000
33	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione - Indennità ai membri e segretari della Commissione centrale - Spese di posta, stampati, compensi speciali e indennità di missione	30,000
34	Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	60,000
	(Servizio dei Regi commissari a bordo di piroscafi).	
35	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione	337,000
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spese fisse e obbligatorie)	600,000
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spesa obbligatoria e d'ordine)	15,000
		6,777,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.	
	(Emigrazione transoceanica).	
38	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici, agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono	100,000
39	Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici	800,000
40	Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	750,000
41	Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione . . .	150,000
42	Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti corrispondenti e altro personale	50,000
43	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici - Ricerche di emigranti . . .	30,000
	(Emigrazione per l'Europa ed altri Paesi).	
44	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino del Mediterraneo o ad uffici del Commissariato che li sostituiscono	70,000
45	Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori - Corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	550,000
46	Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	250,000
47	Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi - Assistenza legale e tutela degli emigranti	950,000
48	Spese per casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti	20,000
		3,720,000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	(*Spese miste*).	
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (Spesa d'ordine)	20,000
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione (Spesa d'ordine)	50,000
51	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
52	Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico — Spese relative ai vari servizi)	30,000
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
55	Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	*per memoria*
56	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni fra i funzionari del Commissariato	100,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
57	**Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (Spese fisse)**	540,000
58	**Stipendi ed indennità alle persone non di ruolo addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero - Commissioni speciali per il servizio degli arruolamenti (medaglie di presenza, indennità di trasferte e di missione e** spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse).	50,000
59	**Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni confidenziali**	600,000
60	**Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc. all'estero**	2,200,000
61	**Spese per la requisizione di alberghi e di altri locali per l'esercizio di ricoveri per emigranti ai sensi del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655**	60,800
62	**Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa - Spese per le buste di custodia dei passaporti e delle an**nesse avvertenze	200,000
		3,859,800
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
63	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	per memoria
64	Rimborso agli Istituti di emissione delle somme anticipate per i bisogni di cassa	per memoria
65	Rinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato degli interessi attivi maturati sul fondo da rimanere vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova	2,559
66	**Acquisto di aree ed edifici ed altre spese** relative alla erezione **di ricoveri per emigranti ai** sensi dei Regi decreti 23 **settembre 1923, n. 2655, e 5 settembre** 1924, n. 1695	**8,000,000**
67	**Somme da anticipare alla Società anonima** cooperativa edilizia **«Aurelia» fra gli impiegati** di ruolo del Commissariato **generale dell'emigrazione**	**2,000,000**
		10,002,559
	Fondi di riserva.	
68	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie** e d'ordine	**150,000**
69	**Fondo** di riserva per le spese impreviste	**270,000**
		420,000
	Riassunto per titoli.	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	**4,709,700**
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti	**475,000**
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	**6,777,000**
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	**3,720,000**
	Totale della Categoria I — **Spese ordinarie** effettive	**15,681,700**

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese miste	3,850,800
	Totale del Titolo II. — Spese straordinarie	3,850,800
	Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie)	19,532,500
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	10,002,550
	Fondi di riserva	420,000
	Totale generale della spesa	29,955,050

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D.*

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono autorizzarsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito. (Capitolo n. 68 della spesa).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre Amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni.
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
26	Spese di liti.
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione.
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecunarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
51	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148).
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori.
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1190.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 905.

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari è affidata al corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Il ruolo organico di cui alla tabella II dell'allegato VII al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Dei 1500 posti portati in aumento dalla nuova tabella, non oltre 500 potranno essere coperti nell'esercizio finanziario in corso, ed i restanti potranno essere coperti nell'esercizio finanziario successivo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto i fondi all'uopo necessari.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, relativo al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato, non si applicano al corpo degli agenti di custodia, fino a che non siano stati completati una volta tanto i suoi ruoli organici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA.

RUOLO ORGANICO DEI GRADUATI E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Gradi	Numero dei posti
Comandanti	60
Capiguardia di 1ª classe	120
Capiguardia di 2ª classe	120
Sottocapi di 1ª classe	250
Sottocapi di 2ª classe	300
Guardie scelte	2350
Guardie	4500
Allievi	300
Totale	8000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1191.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 884.

Ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il Nostro decreto 20 marzo 1913, n. 289;
Visto il Nostro decreto 6 novembre 1926, n. 1848;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 53. — FERRETTI.

Ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

TITOLO I.

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE.

CAPO I.

Delle attribuzioni dell'autorità di P. S. e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica.

Art. 1.

L'autorità di P. S. veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali della colonia, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; presta soccorso in caso di pubblici o privati infortuni.

L'autorità stessa, a mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, cura la bonaria composizione dei privati dissidi.

Art. 2.

L'autorità di P. S. nella colonia è centrale o locale.

E' autorità centrale il Governatore; sono autorità locali il commissario regionale o di governo, il comandante di zona, sottozona o territorio, il delegato circondariale od ufficiale di governo, l'agente distrettuale (Mudir) ed il capo o sottocapo di tribù regolarmente riconosciuto.

Gli agenti distrettuali ed i capi o sottocapi di tribù sono autorità di P. S. soltanto nei riguardi degli aggregati indigeni, sedentari o nomadi, sottoposti alla loro autorità.

Art. 3.

Il Governatore, in caso d'urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Analoga facoltà hanno i commissari regionali o di governo ed i comandanti di zona o territori per le circoscrizioni esterne alla capitale della colonia, salvo l'immediata ratifica del Governatore.

Contro i provvedimenti del Governatore, di cui al presente articolo, non è ammesso nessun gravame.

Art. 4.

Il Governatore ed il commissario regionale o di governo ed il comandante di zona o territorio hanno facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Le autorità stesse hanno facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

Capo II.

Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 5.

I provvedimenti delle autorità di P. S. sono eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, nei casi previsti dalla legge.

Quando gli interessati non vi ottemperino, saranno adottati, previa diffida di tre giorni, salvo i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di ufficio.

E' autorizzato l'impiego diretto della forza pubblica e, in caso di necessità, è anche autorizzato l'impiego da parte del Governatore, dei commissari regionali o di governo e dei comandanti di zona o territorio, della forza armata, che sarà regolarmente richiesta all'autorità militare, quando essa non sia direttamente sottoposta al loro comando.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dai commissari regionali o di governo e dai comandanti di zona o territorio che ne ordinano la riscossione con le norme e consuetudini vigenti in materia di esazione di tributi.

Art. 6.

Contro i provvedimenti delle autorità di P. S. è ammesso ricorso in via gerarchica, nel termine di 10 giorni, dalla notizia del provvedimento impugnato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del Governatore sono definitivi, ma tale definitività non esclude la facoltà dell'annullamento d'ufficio, spettante al Ministro.

Art. 7.

Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle autorità di P. S. nell'esercizio delle facoltà ad esse attribuite dal presente ordinamento.

Capo III.

Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 8.

Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo, nè possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente determinati dal presente ordinamento.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione e deve ottenere l'approvazione dell'autorità di P. S. che ha accordato l'autorizzazione.

Art. 9.

Oltre alle condizioni stabilite dal presente ordinamento, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l'autorità di P. S. ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 10.

Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate, in qualsiasi momento, in caso di abuso da parte del titolare.

Costituisce abuso dell'autorizzazione di polizia qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione sia col pubblico interesse.

Art. 11.

Salvo le condizioni particolari stabilite nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione;

2° a chi sia in istato di libertà vigilata o sottoposto all'ammonizione.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, ricatto, o per violenza o resistenza all'autorità, ed a chi non può provare la sua buona condotta. Possono, altresì, essere sempre negate in considerazione delle speciali esigenze della colonia.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali esse sono subordinate, e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12.

Le autorizzazioni di polizia, quando il presente ordinamento non disponga altrimenti, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 13.

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia.

Capo IV.

Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di P. S. e delle contravvenzioni.

Art. 14.

Chiunque, invitato dall'autorità di P. S. a comparire dinanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, è punito: se cittadino libico, con le

misure di polizia stabilite dagli art. 192 e seguenti del presente ordinamento; se si tratti di cittadino metropolitano o di straniero con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 500.

Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorità di P. S. può disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 15.

Gli ufficiali e gli agenti di P. S. hanno facoltà di accedere, in qualunque ora, nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dal presente ordinamento, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 16.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente ordinamento, per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale, sono punite: se commesse da cittadini metropolitani o da stranieri con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a L. 3000; se commesse da cittadini libici con le misure di polizia stabilite dagli articoli 192 e seguenti.

Alle stesse pene soggiacciono i contravventori alle ordinanze emanate a norma del presente ordinamento dal Governatore o dalle altre autorità di P. S., salvo quanto è disposto per lo stato di pericolo pubblico dichiarato o permanente.

TITOLO II.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Capo I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 17.

I promotori di una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità di P. S. locale.

E' ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda non inferiore alle L. 1000.

Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunione prendano la parola.

L'autorità di P. S., in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo.

La detta autorità può, per le stesse ragioni, prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione.

I contravventori al divieto od alle prescrizioni dell'autorità sono puniti: se cittadini metropolitani o stranieri, con l'arresto non inferiore a due mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 2000; se cittadini libici, con le misure di polizia stabilite dagli articoli 192 e seguenti.

Art. 18.

E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salvo le pene stabilite nel Codice penale e nel presente ordinamento per il porto abusivo di armi, i trasgressori sono arrestati e puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500, se cittadini metropolitani o stranieri; con le misure speciali di polizia, se cittadini libici.

L'arma è sempre confiscata.

Art. 19.

Qualora, in occasione di riunioni od assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni od assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Art. 20.

Costituisce manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato, il Governo o le autorità, o di distintivi di associazioni faziose.

Art. 21.

Qualora, nei casi preveduti negli articoli precedenti, occorra sciogliere una riunione pubblica o un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di P. S. e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri Reali ed anche, fuori dei centri urbani, dai graduati delle forze irregolari di polizia.

Nei centri urbani, qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di P. S. e, in loro assenza, gli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Art. 22.

Nelle località che non costituiscono centri urbani, quando il primo invito di scioglimento rimanga senza effetto, la riunione o l'assembramento sono senz'altro disciolti con la forza.

Le persone che si rifiutino di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500. Inoltre: se cittadini libici, saranno confinati per un periodo non inferiore a sei mesi; se cittadini metropolitani o stranieri, espulsi dalla colonia.

Capo II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 23.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità di P. S. del luogo.

Il contravventore: se cittadino libico, è punito con le misure speciali di polizia; se cittadino metropolitano o straniero, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 500.

Art. 24.

L'autorità di P. S. può vietare, per ragioni di ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

Alle processioni sono, del resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 25.

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico ed ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze di sanità pubblica o di polizia locale.

L'autorità di P. S. può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne e determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III.

Della raccolta di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 26.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Governatore, la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi tipo guerra, nazionali e straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di truppa.

Tale licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, la importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di truppa.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno della colonia è necessario darne avviso al Governatore; per il trasporto nel Regno è necessario averne ottenuta l'autorizzazione preventiva dal Ministro delle colonie, salvo la licenza del Ministro per l'interno a norma del testo unico delle leggi di P. S. del Regno 6 novembre 1926, n. 1848.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

Inoltre, se cittadino metropolitano o straniero, può essere espulso dalla colonia; se cittadino libico, confinato fino a cinque anni.

Art. 27.

Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Governatore, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Inoltre in entrambi i casi: se cittadini metropolitani o stranieri, possono essere espulsi dalla colonia; se cittadini libici, confinati fino a cinque anni.

Capo IV.

Delle armi.

Art. 28.

Agli effetti del presente ordinamento sotto il nome di armi si intendono le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Art. 29.

Salvo quanto è disposto dall'art. 26 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, nè introdurle dall'estero o dal Regno o da altre colonie italiane, esportarle, farne raccolta a fine di commercio od industria, smerciarle od esporle in vendita senza licenza del Governatore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 10,000.

Art. 30.

Le licenze di cui agli articoli 26 e 29 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare od antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all'autorità di P. S. i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Art. 31.

Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi debbono darne avviso all'autorità di P. S. e notificare all'autorità stessa ogni trasferimento della loro officina.

Art. 32.

Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono portarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di P. S.

L'obbligo dell'avviso incombe al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno della colonia.

Art. 33.

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di P. S.

E' vietato a chiunque di vendere armi a persone che non comprovino la loro identità mediante l'esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con una ammenda fino a L. 5000 e gli sarà ritirata definitivamente la licenza per commercio, fabbricazione o riparazione di armi.

Inoltre: se cittadino metropolitano o straniero, può essere espulso dalla colonia; se cittadino libico, confinato fino a cinque anni.

Ar. 34.

E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza licenza del governatore.

La licenza deve essere vidimata dalle autorità di P. S. delle circoscrizioni che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Art. 35.

E' vietata la vendita ambulante delle armi.

E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, previa licenza dell'autorità locale di P. S.

Art. 36.

Chiunque, nei centri urbani, detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere o in qualsiasi quantità, deve farne immediata denunzia all'autorità locale di P. S. o, ove questa manchi, al comando dei carabinieri Reali.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare od antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie di armi consentite.

L'autorità di P. S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Art. 37.

Il Governatore ha facoltà di vietare la detenzione e conservazione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell'articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 38.

Il Governatore può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, munizioni, bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità locale di P. S. o militare.

Art. 39.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia od indizio dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato ed in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, bombe a mano o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizioni e sequestri.

In caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto dei colpevoli. Nel caso di celamento, i colpevoli sono considerati in istato di flagranza, anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro.

Art. 40.

Nei centri urbani non possono portarsi fuori della abitazione propria o delle appartenenze di essa armi, mazze ferrate, bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere; nè, senza giustificato motivo, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Fuori dei centri urbani sono vietate la detenzione e la conservazione di armi da guerra di munizioni e di bombe e il porto di qualsiasi arma da fuoco.

Il possesso o il porto fuori dei centri urbani di armi da guerra, sia fucili che cannoni, bombarde, mitragliatrici, bombe a mano, ed altri apparecchi bellici, da parte di cittadini libici sono puniti con la reclusione da tre a trenta anni.

Il cittadino libico, che, fuori dei centri urbani, possegga o porti le suindicate armi da guerra ed opponga resistenza all'ordine di consegnarle, può essere dalla forza armata o pubblica passato per le armi.

Il commissario regionale o di governo e il comandante di zona o di territorio hanno facoltà, osservate le norme degli articoli successivi, di dare licenze:

a) per la detenzione e il porto di fucili da guerra per sicurezza personale;

b) per la detenzione, ad uso di sicurezza propria, dei familiari e delle proprietà, di mitragliatrici e fucili automatici;

c) per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia;

d) per il porto di armi corte da fuoco e di bastoni animati.

Le autorità e gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari coloniali in divisa possono sempre portare armi di qualsiasi specie senza speciale autorizzazione.

Art. 41.

La licenza per la detenzione e il porto di fucili da guerra è accordata, senza pagamento di tassa di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) ai funzionari ed impiegati governativi e municipali, che abbiano obblighi di servizio fuori dei centri urbani;

b) al personale di servizio addetto, come custodi, uscieri, inservienti, ad uffici pubblici siti fuori dei centri urbani;

c) alle guardie di aziende private industriali, agricole e commerciali, nonchè ai conduttori, meccanici, corrieri di aziende di trasporti, che esercitino la loro attività fuori dei centri urbani;

d) ai coloni metropolitani, compresi fra questi i professionisti, gli impiegati, gli esercenti e lavoratori, abitanti stabilmente in località fuori dei centri urbani;

e) agli imprenditori, impiegati e lavoratori metropolitani di opere pubbliche fuori dei centri urbani;

f) ai capi e sottocapi riconosciuti ed agli armati locali per la sicurezza delle tribù.

La licenza per la detenzione e l'impiego di mitragliatrici e fucili automatici può essere concessa, senza pagamento di tassa di concessione governativa, agli individui, compresi nelle categorie di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), quando abitino riuniti in gruppo in un casolare isolato e sistemato a difesa.

Le licenze per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia, e per il porto di armi corte da fuoco e di bastoni animati, la cui lama non sia inferiore a 65 centimetri, sono accordate, in caso di dimostrato bisogno e previo il pagamento delle prescritte tasse di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) cittadini metropolitani;

b) stranieri di condizione civile;

c) notabili cittadini libici.

Art. 42.

La concessione delle licenze indicate nei due precedenti articoli sarà regolata con decreto del Governatore, che stabilirà fra l'altro i moduli delle licenze, la classificazione degli individui o gruppi di individui compresi nelle categorie cui è consentita la detenzione ed il porto di armi da guerra, la qualità ed il modello di queste, le modalità e le garanzie per la conservazione ed il trapasso delle armi stesse.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 11, le licenze suddette non possono essere accordate:

a) ai minori di anni 16;

b) agli individui di sospetta condotta morale e politica;

c) a coloro che abbiano riportato condanne per violenza, furto, rapina, estorsione e ricatto; o per delitti contro la personalità dello Stato, o per violenza o resistenza all'autorità, o contro l'ordine pubblico, o per contravvenzioni alle disposizioni sulle armi; a meno che non siano stati amnistiati o riabilitati;

d) ai disertori in tempo di guerra, ancorchè amnistiati.

Art. 43.

Per ragioni di ordine pubblico, il Governatore può con pubblico manifesto revocare o sospendere, in tutto il territorio della colonia o in parte di esso, le licenze di portare armi. In tale caso le armi da guerra debbono essere versate e conservate nei depositi previsti dall'art. 38.

Art. 44.

I contravventori alle disposizioni del presente capo, in quanto il fatto non sia preveduto nel Codice penale o per esso non sia stabilita nel presente ordinamento una pena speciale, sono puniti con l'arresto fino a 3 anni e con l'ammenda fino a L. 10,000.

CAPO V.

Della prevenzione di infortuni e disastri.

Art. 45.

Senza licenza del Governatore non possono essere fabbricati nè tenuti in deposito, venduti o trasportati dinamite o prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego.

La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 46.

Senza licenza del Governatore non possono essere fabbricate, tenute in deposito, vendute o trasportate polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

La licenza è necessaria per tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità.

Art. 48.

Una commissione tecnica nominata dal Governatore determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 49.

Nel regolamento che sarà emanato dal Governatore per l'esecuzione delle disposizioni del presente capo saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell'art. 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Governatore.

Art. 50.

Le licenze per la fabbricazione o deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

Art. 51.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonchè quelle per trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 11, debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subìto condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio anche colposo.

Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità.

Art. 52.

E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi e spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

L'elenco e le norme regolamentari che saranno compilati a cura del Ministero dell'interno hanno valore, per i prodotti esplodenti, anche in colonia.

Art. 53.

Salvo il disposto dell'art. 26 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nella colonia prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Governatore da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Art. 54.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di P. S.

E' vietato a chiunque di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a L. 10,000.

Art. 55.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possano costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Art. 56.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artifizio, innalzarsi aerostati con fiamme, e in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

E' vietato sparare mortaretti e simili.

Art. 57.

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione.

Con decreto del Governatore saranno determinate le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Art. 58.

Le modalità per dar fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi sono fissate con ordinanze governatoriali per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio forestale, in base alle usanze e condizioni fisiche locali.

Art. 59.

Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiegato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dalla autorità regionale, di zona o territorio.

Art. 60.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 61.

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano la qualità di guardia particolare, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sfornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

CAPO VI.

Delle industrie pericolose o dei mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 62.

Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Governatore sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impiego ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze.

Art. 63.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, il capo del municipio o del distretto provvede sulla domanda dell'interessato.

Gli interessati possono ricorrere ai commissari regionali o di governo od ai comandi di zona o territorio, che provvedono, sentito l'avviso del medico regionale, e, se del caso, del capo dell'ufficio regionale delle opere pubbliche.

Art. 64.

Il commissario regionale o di governo ed il comandante di zona o di territorio hanno facoltà di annullare anche di ufficio il provvedimento del capo del municipio o del distretto, che ritengono contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 65.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi in ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali o distrettuali.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 66.

Senza licenza dei commissari regionali o di governo o dei comandanti di zona o territorio non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizioni.

Art. 67.

Per le gare di velocità di autoveicoli od aeronautiche le licenze sono date dai Governatori che disciplineranno con speciali ordinanze lo svolgimento delle gare stesse.

Art. 68.

Senza licenza dell'autorità locale di P. S. è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 69.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possano dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alle morale od al buon costume.

Sono, altresì, vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 70.

Le licenze di cui agli articoli precedenti sono valide soltanto per i locali e per il tempo in esse indicati.

Art. 71.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di P. S. è subordinata alla tutela dei diritti d'autore in conformità delle leggi speciali.

Art. 72.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al commissario regionale o di governo od al comandante di zona o territorio. Detta autorità può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato può ricorrere al Governatore, che decide definitivamente, sentito il parere di una commissione composta del segretario generale, che la convoca e presiede, del direttore degli affari civili e politici e del rappresentante più elevato in grado del pubblico ministero.

L'autorità di P. S. può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere dato avviso all'autorità regionale, di zona o territorio.

Art. 73.

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha obbligo di darne avviso scritto all'autorità di P. S. della regione, zona o territorio, che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle, od eserciti il commercio di tali pellicole.

Art. 74.

Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto alla autorità locale di P. S.

E' vietato l'impiego di fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, od in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Il Governatore può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 75.

Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno della colonia o provenienti dal Regno o da altre colonie italiane od importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno della colonia, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione dell'autorità di P. S.

Art. 76.

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16.

Qualora li escluda, la direzione dello spettacolo deve pubblicare l'avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigosamente l'esecuzione dell'ordine.

Salvo le sanzioni previste nel Codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 77.

E' vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Art. 78.

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

La costituzione ed il funzionamento della Commissione tecnica è disciplinata con decreto governatoriale.

Art. 79.

L'autorità di P. S. deve assistere per mezzo di suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della morale e del buon costume. Per l'assistenza di cui sopra, oltre allo speciale palco di rappresentanza, per i Governatori nella capitale della colonia e per l'autorità politica negli altri centri, il concessionario deve mettere a disposizione delle autorità di P. S. un palco, o, in mancanza di palchi, un posto distinto dal quale possano attendere alle loro funzioni.

Nessun altro palco o posto per rappresentanza o funzione di P. S., oltre a quelli sopra prescritti, può essere richiesto a spese dei concessionari.

Art. 80.

In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali od agenti di P. S. ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso.

Art. 81.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di P. S. che vi assiste.

Art. 82.

I commissari regionali o di governo o i comandanti di zona o di territorio provvedono, con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 83.

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e sotto l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dalla autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

I contravventori e coloro che, invitati, non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 84.

Non possono esercitarsi, senza licenza dell'autorità di P. S., alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni, nè esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, nonchè locali di stallaggio o simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto e il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso circoli in cui la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 85.

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, salvo le speciali autorizzazioni in occasione di fiere o mercati.

Art. 86.

Non può essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

E' fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate con decreto del Governatore, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Art. 87.

E' vietata, senza speciale autorizzazione del commissario regionale o di governo o comandante di zona o territorio, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume.

I contravventori sono puniti a termine del codice penale; la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio. La chiusura dell'esercizio può essere applicata provvisoriamente per ordine del giudice, anche prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile.

Per i recidivi, se cittadini libici, potranno inoltre essere applicate le speciali misure di polizia.

Art. 88.

Le domande per licenza o per autorizzazione sono presentate al capo del municipio o distretto e quelle stabilite negli articoli 84 e 87 devono inoltre essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario locale.

Art. 89.

Senza il parere di una speciale commissione, non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nè le speciali autorizzazioni previste nell'art. 87.

Tale commissione è costituita nei modi stabiliti con decreto del Governatore che può non ritenerla necessaria nelle circoscrizioni più interne.

Art. 90.

Oltre a quanto è prescritto nell'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume, o contro la sanità pubblica, o per giuochi di azzardo, o per ubbriachezza, o per infrazioni alle disposizioni sui giuochi, o per abuso di sostanze velenose aventi azione inebriante o stupefacente.

Art. 91.

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 92.

L'autorizzazione di cui all'art. 87 non può essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, nè per gli esercizi temporanei.

Art. 93.

Il Governatore, con propria ordinanza annuale, stabilisce la proporzione degli esercizi di vendita o consumo di qualsiasi bevanda alcoolica in rapporto alla popolazione ed alla estensione delle circoscrizioni.

Art. 94.

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dall'autorità di P. S. autorizzata a rilasciare le relative licenze.

Art. 95.

La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool maggiore del 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi.

Art. 96.

L'ordinanza prevista dall'art. 93 disciplina anche la concessione di nuove licenze, determinando le distanze minime fra gli esercizi di vendita e consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali, cantieri, caserme, officine, scuole, nonchè tra gli esercizi stessi.

Art. 97.

La chiusura dell'esercizio per più di otto giorni senza avviso all'autorità locale di P. S. importa la decadenza dalla licenza, che è ritirata.

La licenza è, altresì, ritirata se, decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di P. S., l'esercizio non sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 98.

Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati, l'autorità di P. S. può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 99.

E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni ed alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente nonchè, in tempo di Ramadan, alle persone visibilmente appartenenti alla religione musulmana.

E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai; tuttavia, in località isolate e lontane dai centri urbani, può essere fatta eccezione a tale divieto.

E' vietato, negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche, l'impiego di donne nonchè di minori di anni 18, ancorchè facciano parte della famiglia dell'esercente.

Con speciali provvedimenti del Governatore ed ove trattisi di esercizi pubblici tenuti in località isolate o di transito, può essere consentito l'impiego di donne o minori di anni 18, purchè facciano parte della famiglia dell'esercente.

Art. 100.

E' vietato il rilascio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di licenze o autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 101.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di P. S. può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso.

Nelle stazioni climatiche o di cura, l'autorità circondariale di pubblica sicurezza, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici di alta gradazione.

Art. 102.

E' vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 103.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione in Colonia, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie.

Art. 104.

L'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute che è vietato adoperare o che si possano adoperare soltanto in determinate proporzioni nella preparazione di bevande alcooliche, redatto ogni biennio, a termini dell'art. 104 della legge di P. S. del Regno, è valevole anche per la colonia, come sono valide le disposizioni sancite in detto articolo per i contravventori.

Art. 105.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione di bevande alcooliche devono denunziare al Governatore l'apertura e chiusura delle fabbriche o depositi ed uniformarsi, oltrechè al disposto dell'articolo 103, alle altre norme e prescrizioni che saranno nel Regno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Governatore ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 106.

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di P. S.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

L'autorità di P. S., di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 90 ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s'intenda esercitare la prostituzione clandestina, o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 107.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità e proveniente da Amministrazioni pubbliche. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro, nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e comunicarne giornalmente all'autorità locale di P. S. l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione.

I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza, oltre alle pene stabilite nel Codice penale.

Art. 108.

In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall'autorità di P. S., nella quale sono indicati, oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

E' in ogni caso vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.

Allorchè l'apparecchio automatico sia tenuto abusivamente, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 e l'apparecchio è confiscato.

Art. 109.

Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti, a causa o in occasione dell'osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente ordinamento, si procede di ufficio, anche quando, a termini del Codice penale, sarebbe necessaria la querela di parte.

Capo III.

Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti ed avvisi al pubblico.

Art. 110.

Non si possono esercitare le arti tipografica, litografica, fotografica od altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure senza licenza del Governatore.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Art. 111.

Non si possono esporre alla pubblica vista, nè offrire in vendita o detenere per vendere, nè distribuire, nè fabbricare o far fabbricare, importare dal Regno, dalle altre colonie italiane e dall'estero, trasportare o far trasportare nell'interno della colonia, a fine di vendita o di distribuzione, scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza, o che rechino offesa a privati cittadini.

L'autorità locale di P. S. ha facoltà di ordinare il sequestro, in via amministrativa, di detti scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni ed oggetti.

Art. 112.

Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica od altro genere che divulghino i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza, ne illustrino l'impiego o forniscano comunque indicazioni sul modo di procurarsene o di servirsene, ancorchè ciò sia fatto in forma indiretta o simulata e sotto il pretesto terapeutico o scientifico.

Art. 113.

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di P. S.

Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, quelli cultuali, quando siano affissi nell'interno o all'esterno degli edifici destinati al culto, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di P. S. di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite della carta di identità.

Gli avvisi, i manifesti nonchè i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorità di P. S.

Le persone che li affiggono sono arrestate.

Art. 114.

E' vietata l'inserzione, nei giornali o altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d'interrompere la gravidanza, ancorchè in forma indiretta o simulata e sotto il pretesto terapeutico o scientifico, nonchè di quelli relativi a corrispondenze amorose.

E' altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso, nonchè dei suicidi.

I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di P. S.

Capo IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 115.

Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno nè altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza dell'autorità di P. S.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio di sensali o intromettitori.

Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

Si può esercitare l'agenzia a mezzo di rappresentante.

Art. 116.

L'autorità di P. S. può subordinare il rilascio della licenza, di cui al precedente articolo, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma.

La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio nonchè all'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza. In caso di inosservanza di tali condizioni, il Governatore, su proposta dell'autorità locale di P. S., decreta, in tutto od in parte, lo incameramento della cauzione. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall'autorità di P. S. se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 117.

L'esercizio di agenzie di prestito contro pegno è subordinato a norme che saranno impartite annualmente con decreto governatoriale.

Art. 118.

L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente ordinamento.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto che saranno disciplinate con regolamento governatoriale.

Art. 119.

Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione pubblica.

Art. 120.

Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal decreto governatoriale, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali s'incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente da Amministrazioni pubbliche.

Capo V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 121.

Salvo le disposizioni del presente ordinamento circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere, nonchè delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di stampati o disegni, nè quello di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di automobili da piazza o da noleggio di rimessa, barcaiuolo, lustra-scarpe e simili, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di P. S. la quale ne rilascia certificato.

La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità di P. S. di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Il Governatore può, con propria ordinanza, emettere disposizioni in deroga al presente articolo ed in armonia con le usanze ed esigenze locali.

Art. 122.

La iscrizione dev'essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori dei 18 anni, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 123.

Le guide, gli interpreti, i carcerieri e i portatori devono ottenere la licenza dell'autorità locale di P. S.

Oltre quanto è disposto nell'art. 11, la licenza può essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della idoneità tecnica dell'aspirante.

Art. 124.

Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza dell'autorità di P. S. locale.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza a stranieri può essere accordata dall'autorità di P. S.

Art. 125.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

Art. 126.

Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di P. S.

Art. 127.

I fabbricanti, i commercianti o mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza dell'autorità di P. S.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria, o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli delle imposte ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita, ove esistano, ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi iscritto in tali ruoli.

La licenza dura sino al 31 dicembre dell'anno in cui fu rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

L'obbligo della licenza incombe, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 128.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, provenienti da Amministrazioni pubbliche.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di P. S. ad ogni richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 129.

L'autorità locale di P. S. rilascia agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 130.

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave, gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di P. S. la nota dei loro operai entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Detti direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta di identità.

CAPO VII.

Disposizioni finali del titolo III.

Art. 131.

Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Art. 132.

I provvedimenti dei commissari regionali o di governo e dei comandanti di zona o territorio nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi, esclusi quelli previsti all'art. 72.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata.

Art. 133.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Governatore, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 134.

Senza licenza del Governatore è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonchè di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subìto condanna per delitto.

La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale o di domicilio.

Art. 135.

I direttori degli istituti di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente da Amministrazioni pubbliche.

Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente da Amministrazioni pubbliche.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dalla autorità regionale.

Art. 136.

La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare.

Può, altresì, essere negata ogni qualvolta, in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 137.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa di risparmio della colonia di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Governatore.

La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'istituto, nonchè dell'osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata.

Il Governatore, in caso di inosservanza, decreta l'incameramento totale o parziale della cauzione. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non può essere ordinato dal Governatore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l'istituto era autorizzato.

Art. 138.

Le guardie particolari devono essere autorizzate dal Governatore ed avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani, metropolitani o libici;

2° essere maggiori di età, ed aver soddisfatto agli obblighi di leva se metropolitani, o avere prestato servizio militare, anche in reparti irregolari, se libici;

3° non aver riportato condanna per delitto;

4° essere persone oneste e dabbene;

5° essere muniti della carta di identità;

6° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed a quella degli infortuni sul lavoro.

Art. 139.

Gli istituti di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta della autorità di P. S. e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Art. 140.

I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

TITOLO V.

DEGLI STRANIERI.

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri in colonia.

Art. 141.

Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso in colonia, all'autorità di P. S. del luogo ove si trovano per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da una località ad altra della Colonia.

Gli stranieri di passaggio nella Colonia, che vi si trattengano per un periodo di tempo non superiore ai due mesi per motivi di diporto, devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso.

Art. 142.

Nel regolamento per la esecuzione del presente ordinamento saranno determinati i casi, nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di P. S., fermo l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Art. 143.

L'autorità di P. S. ha facoltà d'invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di cui è provvisto ed a dare contezza di sè.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Art. 144.

Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, uno straniero, è tenuto, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, a comunicarne all'autorità di P. S. le generalità, specificando a quale servizio lo straniero sia adibito.

Deve, altresì, entro 24 ore, comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa.

Quando l'assuntore sia un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza; qualora si tratti di uffici od enti pubblici, spetta al capo ufficio od a chi ne fa le veci.

Art. 145.

L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione della dichiarazione.

Art. 146.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, ceda a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, siti in Colonie italiane o nel Regno, è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità locale di P. S. nel termine di giorni 10, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario degli atti.

Art. 147.

Salvo quanto è prescritto nelle leggi e nei regolamenti militari, il Governatore può vietare agli stranieri il soggiorno in località che comunque interessino la difesa militare della colonia.

Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità locale di P. S. o a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Art. 148.

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 10 della legge 13 maggio 1871, n. 214.

CAPO II.

Dei cittadini metropolitani e degli stranieri da espellere e da respingere dalla Colonia.

Art. 149.

Salvo quanto è stabilito nel Codice penale, possono essere espulsi dalla Colonia i cittadini metropolitani e gli stranieri, condannati per delitto, e quelli la cui presenza, per la condotta o per il contegno verso le autorità ed il Governo o per motivi di ordine pubblico, sia pericolosa o intollerabile.

Il provvedimento di espulsione deve essere preso con ordinanza motivata del Governatore, previa autorizzazione del

Ministro per le colonie, e in caso di assoluta urgenza anche senza tale autorizzazione, salvo però le immediate comunicazioni al Ministro.

Il provvedimento di espulsione non è soggetto a gravame di sorta, eccetto il ricorso straordinario al Re.

Gli espulsi sono consegnati all'autorità di P. S. del Regno, per gli eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza.

E' fatta eccezione per gli stranieri originari di paesi confinanti con la Colonia, i quali possono essere consegnati direttamente all'autorità di confine, salvo preavviso telegrafico al Ministro per le colonie.

Art. 150.

I cittadini metropolitani e gli stranieri espulsi a norma dell'articolo precedente, non possono rientrare in Colonia fino a che il provvedimento di espulsione non sia stato revocato con ordinanza motivata dal Governatore, dietro autorizzazione del Ministro per le colonie.

In caso di contravvenzione sono puniti con l'arresto da due a sei mesi.

Scontata la pena essi sono nuovamente espulsi.

Per motivi di ordine pubblico il Governatore può disporre l'allontanamento di stranieri dalla Colonia mediante foglio di via obbligatorio.

Per gli stessi motivi, i commissari regionali o di governo e i comandanti di zona o di territori della circoscrizione di confine possono, previa autorizzazione del Governatore, salvo casi di assoluta urgenza, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dalla propria circoscrizione o da località di essa, persone straniere, od anche respingerle dalla frontiera, ove non sappiano dare contezza di sè o siano sprovviste di mezzi.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Ove se ne allontanino, sono arrestati e puniti coll'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti al confine della Colonia.

TITOLO VI.

Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

Capo I.

Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 151.

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di P. S., gli esercenti la professione di medico-chirurgo sono obbligati a denunziare all'autorità locale di P. S., entro due giorni, le persone affette da malattie di mente, pericolose a sè stesse o ad altri, alle quali essi abbiano prestato l'opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultino affette da cronica intossicazione da alcool o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 152.

E' proibito di mendicare in luogo pubblico od aperto al pubblico. I Governatori emaneranno, tenendo conto degli usi locali, le norme per eliminare la mendicità e per favorire l'assistenza da portare alle persone riconosciute inabili a qualsiasi proficuo lavoro, privi di mezzi o di parenti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 153.

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare ovvero di entrare nella Colonia, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, è punito con la detenzione fino a sei anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.

Sono puniti con le stesse pene coloro che siano in qualsiasi modo concorsi nella preparazione o nella esecuzione del reato.

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare nonchè di entrare in Colonia senza essere munito di passaporto o documento equipollente, è arrestato e punito con l'arresto non inferiore a 6 mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi, sia in entrata che in uscita, attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Parimenti è autorizzato l'uso delle armi contro coloro che fossero sorpresi abusivamente in zone di frontiera, dichiarate, con decreto del Governatore, di interdizione.

Art. 154.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorità locale di P. S. ad adempiere ai loro obblighi.

Scorso inutilmente il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti.

Art. 155.

Senza licenza dell'autorità di P. S. locale, non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione.

La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Essa è valida esclusivamente nell'àmbito della circoscrizione in cui è stata rilasciata, e determina le condizioni e la durata della concessione.

Capo II.

Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 156.

Chi, fuori della propria residenza, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di P. S., non può o non vuol dare contezza di sè mediante la esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di P. S. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale.

L'autorità di P. S. può vietare a chi sia rimpatriato, con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nella località dalla quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.

I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, sono ricondotti, per traduzione, al luogo di rimpatrio.

Art. 157.

L'autorità locale di P. S. è tenuta a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni, aventi nella circoscrizione la loro residenza abituale o, in mancanza, la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello che sarà stabilito dal Governatore.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

Art. 158.

I cancellieri delle preture, dei tribunali regionali, della corte d'appello e dei tribunali militari e speciali hanno l'obbligo di trasmettere, ogni 15 giorni, il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà, divenute esecutive, all'autorità di P. S. della circoscrizione ove il condannato ha domicilio o l'ultima dimora.

Art. 159.

I direttori delle carceri giudiziarie, delle case penali e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva, hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, 15 giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'autorità di P. S. della circoscrizione alla quale questi appartenga.

Uguale segnalazione deve essere fatta dall'autorità di P. S. della località ove il confinato libico stia terminando la punizione.

Art. 160.

I condannati per delitto a pena restrittiva della libertà ovvero per contravvenzione all'ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di libertà vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorità di P. S. locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 161.

Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, si fanno proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di P. S. indicata nel foglio di via.

CAPO III.

Della ammonizione.

Art. 162.

I commissari regionali o di governo od i comandanti di zona o di territorio, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunziano al Governatore, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali di donne, gli spacciatori abituali di sostanze aventi effetti inebrianti o stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come specialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze, nonchè quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all'ordine nazionale dello Stato.

Saranno, altresì, denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone da parte del capo dell'ufficio di P. S. locale.

Art. 163.

Si ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole:

1° dei delitti di omicidio, lesione personale, minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° dei delitti d'incendio, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, falsità in monete e in carte di pubblico credito;

3° dei delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti, quando sia stato, per tali titoli, colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio, ancorchè questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove, ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato, dal giudice dell'istruzione, non doversi procedere per insufficienza di prove.

Art. 164.

Per i cittadini metropolitani e per gli stranieri, l'ammonizione è pronunciata da una Commissione composta dal segretario generale, che la convoca e presiede, dal rappresentante del pubblico ministero più elevato in grado, dal direttore degli affari civili e politici e dai comandanti dell'arma dei CC. RR. e della Milizia volontaria nella Colonia.

Art. 165.

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata.

Art. 166.

Il termine a comparire non sarà minore di giorni tre, nè maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito, il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse, con relazione di eseguita notificazione dell'agente incaricato, deve essere allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la sua assenza, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica. Ove l'interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario, la Commissione, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia la sua ordinanza.

Art. 167.

Se il denunziato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, la Commissione, esaminati i documenti esibiti, lo cita a comparire nuovamente innanzi a sè, entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 168.

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col ricavato di azione delittuosa o di sfruttatore

abituale di donne, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di P. S. e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze aventi effetti inebrianti o stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all'ordine nazionale dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate, se del caso, può imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale, attinenti alla natura del provvedimento.

Art. 169.

Se si tratta di persona diffamata, a termini dell'art. 163, la Commissione le prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di P. S.

Art. 170.

La Commissione prescrive inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare le armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 171.

Le decisioni della Commissione sono definitive, e possono soltanto essere revocate, dietro istanza o d'ufficio, quando si accertino nuovi elementi di prova che dimostrino insussistenti i fatti che hanno determinato il provvedimento di ammonizione.

Art. 172.

L'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza.

La condanna a pena restrittiva della libertà personale, pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito, fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione, ma il condannato è sempre sottoposto a libertà vigilata, purchè il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza più grave.

Nel caso preveduto nella disposizione precedente, la durata dello stato di libertà vigilata è di due anni.

Art. 173.

La Commissione, sulla domanda dell'ammonito o su proposta dell'autorità regionale di P. S., può sospendere gli effetti dell'ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e può anche revocarla quando siano cessate del tutto le cause per le quali fu inflitta.

Art. 174.

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 175.

Quando, a termini del Codice penale, sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la esecuzione di esse non si può far luogo all'ammonizione e, ove questa sia stata pronunziata, ne cessano gli effetti.

Art. 176.

Per i cittadini libici l'ammonizione è pronunziata dai commissari regionali o di governo e dai comandanti di zona o territorio, senza l'osservanza della procedura prescritta negli articoli precedenti.

Contro la pronuncia è ammesso ricorso al Governatore.

CAPO IV.

Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni 16.

Art. 177.

Il minore degli anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato a termini del presente ordinamento, è denunziato dall'autorità regionale di P. S. al giudice regionale. Questi, premessi gli opportuni accertamenti, ordina che il denunziato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a L. 2000.

In caso di persistente trascuranza, può essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela in conformità al Codice civile.

Art. 178.

Se il minore degli anni 16 è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il giudice regionale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè non abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di retta che sarà di volta in volta determinata.

Art. 179.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai minori degli anni 16 che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio.

Le disposizioni stesse sono applicate per i cittadini libici musulmani ed israeliti con riguardo agli usi locali ed il giudice regionale emetterà i suoi provvedimenti, sentito il parere del Cadi o del Rabbino competente.

Art. 180.

Contro il provvedimento del giudice regionale è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello. Il ricorso può essere proposto così da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, come dal pubblico ministero.

Il presidente della Corte d'appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il rappresentante del pubblico ministero e per i cittadini libici, se musulmani od israeliti, il presidente del Tribunale superiore sciaritico od il Rabbino maggiore della Colonia.

CAPO V.

Del confino di polizia.

Art. 181.

Possono essere assegnati al confino di polizia con l'obbligo del lavoro i cittadini libici che siano ammoniti o abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di

commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nella Colonia o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare o ad ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo da arrecare comunque nocumento agli interessi della Colonia o dello Stato in relazione alla situazione interna od internazionale dello Stato stesso.

Art. 182.

Il confino di polizia dura da uno a cinque anni e si sconta in una località della Colonia diversa dalla residenza del confinato od in località di altra colonia oppure in un comune del Regno.

Per ragioni d'ordine pubblico e di grave necessità pubblica il confino può avere la durata superiore a 5 anni. In tal caso si sconta sempre in altra colonia oppure in un comune del Regno.

Art. 183.

L'assegnazione al confino di polizia è stabilita con ordinanza del Governatore, su proposta della Commissione prevista dal precedente art. 164, cui sono aggiunti due notabili indigeni.

Del provvedimento di assegnazione a confino deve essere dato preventivo avviso al Ministero delle colonie.

Art. 184.

Nessun gravame è ammesso contro i provvedimenti del Governatore, eccetto il ricorso straordinario al Re.

Art. 185.

Tanto nel caso di confino in una località della Colonia, quanto nel caso di confino in un comune del Regno od in altra colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall'autorità di P. S. preposta alla sorveglianza dei confinati.

La detta autorità, nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro, avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire, giusta le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza riterrà di fare.

Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato, redigendone verbale.

Art. 186.

All'assegnato al confino può essere, tra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

3° di non detenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di P. S. preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di P. S.

Art. 187.

Qualora il confinato tenga buona condotta, l'autorità che ne ha disposto il confino può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 188.

Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta, l'autorità stessa potrà rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 189.

Il confinato non può allontanarsi dalla località della colonia o dal comune del Regno assegnatogli.

Qualora cittadini metropolitani siano inviati per scontare il confino in colonia, il Governatore ne fissa la residenza.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo e alle prescrizioni della carta di permanenza, il confinato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, ed il tempo trascorso in espiazione di pena non è computato in quello che rimane per il compimento del termine del confino.

Art. 190.

Quando, a carico di cittadini metropolitani residenti nella Colonia, si verifichino le condizioni per l'assegnazione al confino di polizia, di cui all'art. 181, l'assegnazione è stabilita con ordinanza del Governatore, su parere della Commissione di cui all'art. 164 e previa autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Governatore può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte, per l'assegnazione al confino.

I confinati sono tradotti nel Regno per scontare il confino nel luogo che sarà designato dal Ministro dell'interno su richiesta di quello delle colonie a termini dell'art. 187 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848.

Essi hanno facoltà di appellarsi — nel termine di dieci giorni dall'arrivo nel Regno — alla Commissione centrale di cui all'art. 188 del predetto testo unico che, per tali ricorsi, decide con la partecipazione di un rappresentante del Ministro delle colonie, designato, a principio di ciascun anno, dal Ministro stesso.

CAPO VI.

Dei provvedimenti complementari di polizia.

Art. 191.

Per i reati contemplati negli articoli 2 e seguenti della legge 25 novembre 1926, n. 2008, e precisati dal R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e per quelli che costituiscano infrazione alle ordinanze emanate dal Governatore durante lo stato di pericolo pubblico o alle disposizioni in materia di possesso, detenzione e porto di armi da guerra, se commessi da cittadini libici, non si può procedere penalmente nè ad arresto, salvi i casi di flagranza, senza l'autorizzazione del Governatore.

Art. 192.

Oltre l'ammonizione ed il confino preveduti nei precedenti articoli, il Governatore, i commissari regionali o di governo ed i comandanti di zona o territorio sono autorizzati ad adottare, per motivi di ordine pubblico, misure di

polizia in confronto di cittadini libici o anche di interi gruppi etnici, ove si tratti di popolazioni nomadi o semi nomadi.

Analoghi provvedimenti saranno dalle predette autorità adottati a carico dei cittadini libici pei quali non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere a sensi del precedente articolo.

Art. 193.

Le misure di polizia suddette potranno comprendere anche l'arresto per un periodo non superiore ad un mese e il sequestro totale o parziale dei beni mobili ed immobili individuali e collettivi, e saranno stabilite e disciplinate dal Governatore con proprio decreto previa autorizzazione del Ministro delle colonie.

Art. 194.

In tutti i casi di condanna di cittadini libici, anche in contumacia, per alcuno dei reati previsti dal precedente articolo 191 e dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, il Governatore può ordinare la confisca totale o parziale dei beni mobili ed immobili del condannato o dello aggregato etnico cui egli appartiene.

La confisca è ordinata con decreto motivato, sentito il parere di una commissione composta del segretario generale, che la convoca e presiede, del direttore degli affari civili, del rappresentante più elevato in grado del pubblico ministero, del comandante dell'arma dei RR. CC. della colonia, e di un notabile libico, nominato dal Governatore.

Art. 195.

I beni confiscati a norma dell'articolo precedente e non ancora alienati possono con decreto del Governatore essere restituiti a coloro che ne erano proprietari o ai loro eredi previa la costituzione di un canone perpetuo a favore di opere di culto o beneficenza locale.

TITOLO VII.

CAPO UNICO.

Del meretricio.

Art. 196.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di P. S., a richiesta dell'esercente o di ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Art. 197.

Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima che sia intervenuta la dichiarazione dell'autorità di P. S.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dalla autorità di P. S. entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

Art. 198.

Oltre a quanto è disposto nell'articolo precedente, l'autorità locale di P. S. ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che, per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifici destinati all'istruzione, educazione, o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, possa essere, a giudizio dell'autorità di P. S., occasione di scandalo.

Quando un locale, già dichiarato di meretricio, venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne è ordinata la chiusura.

Art. 199.

Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di P. S., nelle materie disciplinate dal presente capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti con decreto governatoriale.

Su tali reclami decide il Governatore, udito il parere di una commissione composta del segretario generale, che la convoca e presiede, del direttore degli affari civili e politici, del rappresentante più elevato in grado del pubblico ministero, del direttore di sanità e del comandante dell'arma dei RR. CC. della colonia.

Contro il provvedimento del Governatore non è ammesso ricorso nemmeno per motivo di legittimità.

Art. 200.

Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati nel decreto governatoriale, un atto di sottomissione innanzi all'autorità di P. S., nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l'esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, salva l'azione penale.

Art. 201.

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell'autorità locale di P. S., è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in pristino.

E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorità di P. S. le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, e quando, scientemente o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale e permetta che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

Art. 202.

I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di P. S.

Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 203.

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e di bevande;

c) l'accesso dei minori di anni 18.

E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere ovvero in stato di ubbriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Art. 204.

Gli ufficiali ed agenti di P. S. hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di P. S. hanno facoltà di ordinarne lo sgombro.

Art. 205.

E' vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare — sotto qualsiasi forma o pretesto — dalle donne, accolte nei locali stessi, somme di denaro, indumenti o altro oggetto qualsiasi. L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 206.

Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio, senza la sua volontà, una donna, ancorchè essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e non ostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, è punito con la detenzione da tre mesi a sei anni e con la multa non inferiore a L. 5000. salvo che il fatto non sia preveduto come delitto più grave nel codice penale.

Art. 207.

Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, l'autorità locale di P. S. può ordinare la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

1° quando risulti che il locale sia divenuto un focolaio d'infezione di malattie celtiche;

2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;

3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorità di P. S. o sanitaria, o quando risulti che una donna, allontanata per causa di malattia, sia stata nuovamente accolta nel locale, senza attestazione medica di guarigione;

4° quando siasi impedito, o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l'accesso agli ufficiali ed agenti di P. S., o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni;

5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 197 e 198;

6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata da lui fatta in iscritto.

In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, nel caso non sia stato fissato, prima del termine che sarà all'uopo stabilito dall'autorità di P. S.

Art. 208.

Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti, l'autorità di P. S. può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, di igiene, di moralità e sicurezza pubblica consiglino l'adozione di tale provvedimento.

Art. 209.

Contro l'ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo al Governatore a termini dell'art. 199.

Art. 210.

Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell'autorità di P. S., chi esercisce il locale è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 3000, salvo l'applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura.

Art. 211.

Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente capo, non può, per la durata di anni cinque, condurre lo stesso o altro locale di meretricio.

Art. 212.

L'autorità locale di P. S. ha facoltà di impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o inebrianti o si accolgano persone dedite all'uso di esse, o comunque si permetta o favorisca tale uso.

Art. 213.

L'autorità di P. S. ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose.

Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercitanti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.

Art. 214.

La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale sia cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 215.

E' vietato l'esercizio del meretricio alle donne cittadine metropolitane. La donna che abbia contravvenuto a tale disposizione sarà espulsa dalla Colonia a norma dell'art. 149.

E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' del pari proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo, quando non costituiscono reato più grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 216.

Il Governatore ha facoltà di adattare con ordinanza le disposizioni contenute nel presente titolo alle esigenze locali e militari e alle usanze delle popolazioni libiche, tenuto conto altresì delle ragioni di prestigio nazionale.

TITOLO VIII

CAPO UNICO.

Delle associazioni, enti e istituti.

Art. 217.

Le associazioni, enti od istituti costituiti od operanti nella Colonia sono obbligati a comunicare all'autorità di P. S., l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, lo elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da lire 2000 a lire 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da L. 5000 a L. 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Governatore.

Art. 218.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Governatore ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nella Colonia, che svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Avverso il provvedimento del Governatore si può ricorrere al Ministro per le colonie.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità.

Art. 219.

Le sezioni o dipendenze di associazioni, enti od istituti, sciolti nel Regno, si intendono sciolte anche in Colonia.

Art. 220.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 218 i funzionari, gli impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado della Colonia, nonchè i funzionari, gli impiegati ed agenti delle amministrazioni coloniali, sia governative che autarchiche od istituzionali, i quali appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti od istituti costituiti nelle Colonie, nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, ed i cui soci siano comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati. Tale norma può essere anche applicata per i capi indigeni investiti di funzioni pubbliche.

I funzionari, gli impiegati, agenti civili e militari suddetti sono tenuti a dichiarare, se appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti ed operanti nelle Colonie, nel Regno o fuori, al Governatore che, per quelli appartenenti ai ruoli metropolitani, ne informerà il Ministro per le colonie.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Art. 221.

Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, ente od istituto, costituito od operante nello Stato, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L. 10,000.

Ugualmente è punito, salvo quanto è previsto nel Codice penale, chi porta indebitamente e pubblicamente la divisa o distintivo di dipendenti civili o militari dello Stato.

Art. 222.

Sotto il nome di associazioni s'intendono i partiti, i gruppi e le organizzazioni politiche in genere, anche temporanee.

Possono essere comprese in esse, quando vi sia presunzione di fine politico, anche le associazioni di carattere religioso.

TITOLO IX

CAPO UNICO.

Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.

Art. 223.

Per motivi di ordine pubblico, il Governatore ha facoltà di dichiarare, nell'intero territorio della colonia o in una parte di esso, lo stato di pericolo pubblico, dandone immediata comunicazione al Ministro per le colonie.

Uguale facoltà, limitatamente alle proprie circoscrizioni, hanno, in via d'urgenza e salvo ratifica telegrafica del Governatore, i commissari regionali o di governo.

Nelle zone o territori militari, quando non vi esista lo stato di guerra, lo stato di pericolo pubblico è permanente.

Art. 224.

Durante lo stato di pericolo pubblico l'autorità locale di P. S. ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e la conservazione dell'ordine.

Art. 225.

Oltre a quanto è disposto nell'art. 3, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l'intero territorio della Colonia, il Governatore ha facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle norme del diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle prescrizioni di detta ordinanza sono arrestati e puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi ed ordinamenti coloniali nei singoli casi e l'applicazione delle speciali misure di polizia stabilite per i cittadini metropolitani e libici e per gli stranieri.

Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengono alle ordinanze emanate dal Governatore e dalle autorità regionali, di zona o territorio, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 3, quando essi siano emanati durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico.

Art. 226.

Durante lo stato di pericolo pubblico i commissari regionali o di governo, indipendentemente dal potere normale di requisire la forza armata, hanno la facoltà permanente di impiegarla.

Art. 227.

Ove sia necessario di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro per le colonie, con l'assenso del Capo del governo, può dichiarare, con decreto, lo stato di guerra in tutta la Colonia od in parte di essa.

Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 228.

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico, le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritenga di delegare ad esse.

Art. 229.

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico, ovvero contro le persone e la proprietà, quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.

Durante lo stato di guerra è applicato il codice penale militare.

TITOLO X

Capo unico.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 230.

I Governatori sono autorizzati a pubblicare il regolamento generale del presente ordinamento ed i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso contemplate, adattandone le disposizioni, in quanto è a loro consentito specificatamente dagli articoli precedenti, alle usanze ed esigenze locali.

Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 1000, indipendentemente dagli speciali provvedimenti di polizia consentiti per i cittadini metropolitani e libici e per gli stranieri.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente ordinamento, in quanto non contrastino con le norme in esso contenute.

Art. 231.

Le denuncie per ammonizione, sulle quali all'entrata in vigore del presente ordinamento non sia stato provveduto con ordinanza del giudice regionale, sono trasmesse per l'ulteriore corso, a cura delle cancellerie dei tribunali, al Governatore.

Sui reclami contro le ordinanze già emesse dal giudice regionale e tuttora pendenti provvede il presidente della Corte d'appello, a termini del testo unico della legge di P. S. 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 232.

Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti, al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento, presso enti collettivi o circoli privati, può essere, entro sei mesi dal giorno stesso, concessa la licenza ancorchè sia superato il rapporto limite.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento che l'ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche.

Art. 233.

I passaporti per l'estero rilasciati, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, nella Colonia, nel Regno od all'estero, a favore di persone che alla data di pubblicazione stessa si trovino nella Colonia, si considerano scaduti e nulli.

Art. 234.

Fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale, il turpiloquio, la bestemmia, e le offese pubbliche ai culti professati nella Colonia, sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a L. 4000.

Art. 235.

L'obbligo di esibire la carta di identità, nei casi previsti dal presente ordinamento, eccetto in quello contemplato dall'art. 4, comincerà a decorrere sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 236.

I sudditi di altre colonie italiane, quando risiedano in Libia, sono, agli effetti del presente ordinamento, equiparati ai cittadini libici.

Art. 237.

Fino all'attuazione del nuovo Codice penale, sotto il nome di delitti contro la personalità dello Stato, s'intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
Federzoni.

Numero di pubblicazione 1192.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 898.

Approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 17 marzo 1927, n. 401;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici degli impiegati del Ministero delle corporazioni, in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

I posti di delegati corporativi centrali sono conferiti mediante concorso per titoli per due terzi a magistrati dell'ordine giudiziario aventi grado di giudice od equiparato, e per un terzo a funzionari di ruolo del Ministero delle corporazioni appartenenti al gruppo *A* di grado non inferiore all'8° muniti di laurea in giurisprudenza o di laurea in scienze commerciali o in scienze sociali e politiche e aventi almeno otto anni di servizio effettivo nell'amministrazione dello Stato.

Il concorso è deciso da una Commissione composta di un consigliere di Corte di cassazione o magistrato di grado equiparato, presidente, di un professore stabile di Università dello Stato e di un direttore generale del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il personale di gruppo *B* è reclutato esclusivamente fra il personale di ruolo delle Amministrazioni statali appartenenti al medesimo gruppo. I concorsi relativi sono decisi da Commissioni nominate di volta in volta dal Ministero.

Il personale di gruppo *A* e *C* e quello subalterno sono reclutati con le norme generali stabilite per le altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

I funzionari del Ministero delle corporazioni provenienti dall'ordine giudiziario (gruppi *A* e *B*), in quanto addetti ai servizi speciali delle Corporazioni, in qualunque tempo, subordinatamente alla vacanza dei posti, possono essere riammessi nell'ordine medesimo, col grado che avevano all'atto del loro trasferimento nel ruolo del Ministero delle corporazioni. Il tempo passato alla dipendenza del Ministero delle corporazioni è computato nella loro anzianità di servizio come appartenenti all'ordine giudiziario.

Qualora, nel frattempo, colleghi meno anziani abbiano conseguita promozione, escluso il caso di concorso per esame, i predetti funzionari possono ottenere la riammissione nel ruolo di provenienza, anche col grado immediatamente superiore a quello che vi ricoprivano, qualora il Consiglio superiore della magistratura, se si tratti di magistrati, o la Commissione centrale di scrutinio, se si tratti di funzionari di cancelleria, valutati i titoli dei richiedenti, li ritenga meritevoli; nel qual caso indicherà il posto di ruolo che i magistrati o funzionari riammessi debbono occupare.

In ogni caso, per la riammissione è necessario il consenso del Ministro per le corporazioni e il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, per i magistrati, o della Commissione centrale per gli scrutini, per i funzionari di cancelleria.

Art. 5.

Ai funzionari provenienti dai ruoli dell'Amministrazione dell'interno entrati a far parte del Ministero delle corporazioni nella prima attuazione dell'organico, è estesa la disposizione di cui al precedente art. 4.

Per essi all'atto del ritorno il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno valuta i titoli e indica il posto di ruolo.

Art. 6.

L'attuazione dei ruoli organici può essere effettuata gradualmente, entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, e per le promozioni da farsi durante il triennio stesso la durata di permanenza minima dell'impiegato nel grado inferiore è ridotta ad un anno.

Fino alla completa attuazione degli organici, e nei limiti dei posti in ciascun ruolo scoperti, il Ministero delle corporazioni è autorizzato a valersi dell'opera di comandati scelti tra gli impiegati dello Stato.

Art. 7.

Per le prime nomine da farsi in attuazione dei ruoli organici, eccettuata quella di direttore generale, si provvederà mediante pubblici concorsi per esami e ciò limitatamente ai gradi iniziali, ovvero mediante concorsi per titoli fra il personale di ruolo attualmente in servizio nell'Amministrazione dello Stato, del gruppo a cui appartengono i posti messi a concorso, e infine mediante nomina fra il personale dello stesso gruppo e grado attualmente in servizio presso il Ministero delle corporazioni.

Non possono essere ammessi ai concorsi per titoli che gli impiegati aventi già il grado a cui aspirano o quello immediatamente inferiore e che nella loro Amministrazione abbiano riportato la qualifica di ottimo. Il personale avventizio, o comunque in servizio straordinario dello Stato, può essere ammesso ai concorsi per i posti non superiori al penultimo grado di ciascun ruolo.

Nel gruppo *B* possono essere ammessi ai concorsi anche impiegati di gruppo inferiore, purchè muniti del titolo di studio prescritto, oppure che, concorrendo eccezionali condizioni di merito, già ne esercitino lodevolmente le funzioni da almeno un anno nel Ministero delle corporazioni e superino apposito esame di idoneità.

I concorsi sono decisi, per i funzionari del gruppo *A*, da una Commissione composta del Sottosegretario di Stato, presidente, di un consigliere di cassazione o di un consigliere di Stato, e di uno dei direttori generali del Ministero delle corporazioni; per i funzionari degli altri gruppi, da una Commissione composta del Sottosegretario di Stato, presidente, di un consigliere della Corte dei conti, e di un direttore generale del Ministero.

Tutti i posti di delegati corporativi centrali nella prima attuazione dei ruoli organici possono essere conferiti a magistrati dell'ordine giudiziario, osservando le norme dell'art. 2 del presente decreto.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà, senza essere tenuto a dichiararne i motivi, di escludere dai concorsi coloro che non affidino di indirizzo conforme agli obbiettivi speciali del Ministero.

Due posti di delegato corporativo centrale possono essere conferiti a persone che dimostrino specialissima cultura nelle discipline economiche e finanziarie con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 8.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, sono applicabili al personale del Ministero delle corporazioni le norme generali vigenti sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 67. — FERRETTI.

TABELLA.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE.

Gruppo *A*.

(*Servizi amministrativi*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	2
6°	Capi divisione	4
7°	Consiglieri di 1ª classe	4
8°	Consiglieri di 2ª classe	6
9°	Primi segretari	6
10°	Segretari	8
11°	Vice segretari	
		30

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	1
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	7
13°	Alunni d'ordine	3
		17

(*Servizi speciali delle Corporazioni*).

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
6°	Delegati corporativi centrali	6

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
7°	Coadiutori capi	2
8°	Coadiutori principali	2
9°	Primi coadiutori	3
10°	Coadiutori	5
11°	Vice coadiutori	
		12

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	4
Uscieri (1)	8
Inservienti (1)	4
	17

(1) Compresi i due conducenti di automobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1193.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 899.

Facoltà di apportare modificazioni alle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1913, n. 1453, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni temporanee, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto l'art. 3, nn. 1 e 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni ed aggiunte alle disposizioni suddette, in rapporto alle riconosciute esigenze del commercio di esportazione e considerata la necessità ed urgenza di conferire all'uopo speciali attribuzioni ai Ministeri competenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, di apportare modificazioni ed aggiunte alle norme e condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di importazione ed esportazione temporanea.

Art. 2.

I decreti all'uopo emanati, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 261, *foglio* 68. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1194.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 902.
Riunione dei comuni di Ales, Pau, Zeppara e Curcuris in unico Comune denominato Ales.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ales, Pau, Zeppara e Curcuris, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato Ales.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 261, *foglio* 71. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1195.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 903.
Autorizzazione al comune di Fiaccone a modificare la propria denominazione in « Fraconalto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta la istanza 15 aprile c. a. con cui il podestà di Fiaccone, in esecuzione della propria deliberazione in data 1° luglio u. s., chiede l'autorizzazione al cambiamento di denominazione del Comune in quella di « Fraconalto »;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Alessandria, in adunanza 28 dicembre 1926;
Vista la lettera in data 25 marzo c. a., n. 393868, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi - dichiara che nulla osta al proposto cambiamento di denominazione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fiaccone, in provincia di Alessandria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Fraconalto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 261, *foglio* 72. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1196.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 901.
Modificazione al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;
Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1928, che proroga il termine per la costituzione dell'Istituto predetto;

Veduto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, che porta provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La seconda parte del primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, è sostituita dalla seguente: « L'importo delle sovvenzioni in conto corrente sarà fatto in cartelle, le quali potranno essere riscattate dall'Istituto al prezzo medio corrente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 70. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1197.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 881.

46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-27.

MAESTÀ,

Dal Ministero della pubblica istruzione deve essere provveduto al pagamento di indennizzi, dovuti dall'Università di Napoli, per risarcimento di danni arrecati a proprietà urbane, per infiltrazioni di acque di scolo dell'edificio universitario.

La somma di L. 45,000, all'uopo necessaria, può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15,874,922.15, rimane disponibile la somma di lire 14,125,077.85;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 693, che apporta al detto fondo di riserva una diminuzione di L. 11,000,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata una 46ª prelevazione nella somma di L. 45,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 154-*bis*: « Somme dovute ai signori De Montemayor, De Horatiis ed altri, in dipendenza dei danni derivati a loro proprietà da infiltrazioni della fognatura del Collegio medico dipendente dalla Regia università di Napoli ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 41. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1927.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, sia stabilito periodicamente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali disponendo, tra l'altro, che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658 *a*-2 e tassati in base al peso fossero invece compresi nella sottovoce 658 *a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1926, n. 1872, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, n. 51, che ha modificato il valore ufficiale della vaniglina;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale è stato disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a* numeri 2 e 3 della tariffa vengano tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 20 maggio 1926, n. 1872, le tabelle, allegati *A, B, C, D,* indicanti i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

ALLEGATO *A.*

VOCE 658-*a*/2-3-5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

	Valore al kg. Lire-oro
Olio essenziale di ambretta	600
Id. di angelica	180
Id. di anici comune	12
Id. di badiana	10
Id. di cajeput	9
Id. di calamo aromatico	25
Id. di camomilla comune	300
Id. di camomilla romana	460
Id. di cananga	65
Id. di cannella di Ceylan	90
Id. di cannella di China	28
Id. di cardamomo	480
Id. di carvi	30
Id. di chiodi di garofano	18
Id. di citronella	8.50
Id. di comino	79
Id. di eucalipto	6
Id. di finocchio	14
Id. di geranio	44
Id. di ginepro	30
Id. di lauro ceraso	40
Id. di lauro nobile	20
Id. di lavanda	65
Id. di legno cedrino	6
Id. di legno rodio	90
Id. di legno sandalo Indie orientali	80
Id. di legno sandalo Indie occidentali	20
Id. di legno sassofrasso	15
Id. di lemongrass	15
Id. di linaloe	34
Id. di macis	25
Id. di maggiorana	25
Id. di menta	80
Id. di mircia (bay)	26
Id. di mirto	26
Id. di neroli	600
Id. di noce moscata	25
Id. di opoponax	99
Id. di origano	20
Id. di patsciuli	70
Id. di pervinca	30
Id. di petitgrain	30
Id. di rosmarino	7.50
Id. di salvia comune	12
Id. di salvia sclarea	220
Id. di senape	52
Id. di spigo	15
Id. di timo	15
Id. di vetiver	140
Id. di ylang ylang	150
Id. di zenzero	110
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *B.*

VOCE 658/*b*.

Oli essenziali ed essenze deterpenate.

	Valore al kg. Lire-oro
Olio essenziale di anici comune	22
Id. di anici stellate (badiana)	20
Id. di arancio amaro	490
Id. di arancio dolce	800
Id. di bergamotto	200
Id. di cannella di Ceylan	180
Id. di cannella di China	65
Id. di cedro	150
Id. di citronella	27
Id. di finocchio	40
Id. di garofani	37
Id. di geranio	96
Id. di lavanda	140
Id. di lemongrass	29
Id. di limone	120
Id. di linaloe	50
Id. di mandarino	2200
Id. di menta	180
Id. di mircia (bay)	70
Id. di neroli	1500
Id. di petitgrain	54
Id. di rosa	4000
Id. di rosmarino	18
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *C.*

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore al kg. Lire-oro
Essenza di acacia artificiale	50
Id. di ambra artificiale	80
Id. di bergamotto artificiale	25

	Valore al kg. — Lire-oro
Essenza di cassia artificiale	95
Id. di gelsomino artificiale	180
Id. di geranio artificiale	26
Id. di lilla artificiale	60
Id. di mimosa artificiale	40
Id. di mughetto artificiale	100
Id. di neroli artificiale	120
Id. di opoponax artificiale	75
Id. di reseda artificiale	53
Id. di rosa artificiale	200
Id. di sassofrasso artificiale	4
Id. di tiglio artificiale	70
Id. di tuberosa artificiale	115
Id. di violetta artificiale	120
Id. di ylang-ylang	40
Acetato di benzile	5.50
Id. di bornile	14
Id. di geranile	40
Id. di linalile	60
Id. di terpenile	9
Acetofenone	18
Acido fenilacetico	11
Alcool benzilico	5.50
Alcool cinnamico	38
Alcool feniletilico	29
Aldeide anisica	22
Aldeide cinnamica	10
Aldeide fenilacetica	45
Anetolo	10
Antranilato di metile	22
Apiolo	20
Benzoato di benzile	7
Benzoato di etile e di metile	8
Borneolo	13
Bromostirolo	25
Carvene	5
Carvolo	35
Cinnamato di etile e di metile	15
Cinnameina	40
Citrale	35
Citronellale	20
Citronellolo	45
Cumarina	32
Difenilmetano	6.50
Eliotropina	18
Etele difenilico	7.50
Eucaliptolo	9
Eugenolo	30
Fenilacetato di etile e di metile	20
Formiato di benzile	14
Formiato di citronellile	55
Formiàto dell'etere feniletilico	50
Geraniolo	35
Idrossicitronellale	60
Indolo	350
Ionone	50
Isoeugenolo	35
Linalolo	50
Mentolo	80
Metilparacresolo	17
Metilacetofenone	17
Metileptenone	75
Metilionone	75
Mirtolo	40
Muschio xilene	23
» chetone	75
Nerolina (Bromelia)	7.50
Ossido di fenile (V. Etere difenilico)	—
Proprionato di benzile	18
» di geranile	50
Safrolo	4
Salicilato di amile	10
» di metile	5.50
Terpineolo	5
Timolo	35
Vaniglina	70
Jara Jara	8
Profumi sintetici altri (essenze artificiali)	(valore fattura)
Costituenti di essenze altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *D*.

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principî attivi e amari assimilati dal repertorio agli alcaloidi).

	Valore al kg. — Lire-oro
Aconitina e suoi sali	2600
Agaricina (principio attivo)	240
Agurina (V. Teobromina e sodio acetato)	—
Aloina (principio amaro)	25
Apomorfina idroclorato	1500
Arecolina bromidrato	1000
» idroclorato	1200
Atropina	420
» salicilato	520
» solfato	370
Benzamina (V. Eucaina)	—
Berberina e suoi sali	105
Brucina	20
» (sali di)	17
Caffeina	25
» e suoi sali (escluso il valerianato)	18
» valerianato	40
Cantaridina (principio attivo)	3400
Capsicina	40
Cocaina	970
» idroclorato	910
Codeina	660
» fosfato	510
» idroclorato e solfato	570
Colchicina e suoi sali	1910
Cotarnina e suoi sali	135
Diacetilmorfina e suoi sali	660
Digitalina amorfa	1550
» cristallizzata	15000
Dionina (V. Etilmorfina idrocl.)	—
Diuretina (V. Teobromina e sodio salicilato)	—
Emetina	4600
» (sali di)	3400
Eroina (V. Diacetilmorfina e suoi sali)	—

	Valore al kg. — Lire-oro —
Eserina	4600
» (sali di)	3200
Etilmorfina idroclorato	720
Eucaina e suoi sali	230
Evonimina (glucoside)	120
Giusquiamina e suoi sali	650
Giusquina e suoi sali	1200
Idrastina	5770
Idrastinina e Idrastinina idroclorato	2400
Joimbina idroclorato	620
Morfina	610
» (sali di)	500
Omatropina	1100
» (sali di)	920
Papaverina e suoi sali	120
Pelletterina	2550
» solfato	1720
» tannato	850
Pilocarpina	530
» (sali di)	370
Salicina (glucoside)	36
Saponina (glucoside)	30
Scopolamina e suoi sali	1100
Solanina	1980
» idroclorato	2300
Sparteina	250
» solfato	70
Stipticina (V. Cotarnina e suoi sali)	—
Stiptolo (V. Cotarnina e suoi sali)	—
Stricnina e suoi sali	60
Teobromina	22
» e sodio acetato	18
» e sodio salicilato	16
Teocina (1.3 dimetilxantina) e suoi sali	22
Tropocaina idroclorato	1200
Veratrina e suoi sali	160
Altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato in data 8 giugno 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti le Giunte provinciali amministrative delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione, nonchè per l'esame e giudizio dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato nella seduta del 10 giugno 1927, all'on. Senato del Regno i seguenti disegni di legge: 1° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, circa la proroga dei termini per la emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 — 2° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Pagamento anticipato delle cedole del consolidato 5 per cento e della rendita consolidata 3.50 per cento.

Il Ministero delle finanze ha disposto il pagamento anticipato delle cedole maturantisi col 1° luglio p. v. sui titoli del consolidato 5 per cento e della rendita consolidata 3.50 %.

Tali pagamenti avranno inizio col 25 giugno corrente presso gli uffici postali per tutti coloro che siano titolari di libretto postale di risparmio, e per gli altri col 28 corr. presso le sezioni di Regia tesoreria.

La cedola del consolidato 5 per cento da staccare è quella che porta la data 1° luglio e rappresenta l'importo semestrale dell'interesse, cioè L. 2.50.

La cedola della rendita consolidata 3.50 % da staccare è quella che porta la data 1° luglio e rappresenta l'importo semestrale dell'interesse, cioè L. 1.75.

Le somme indicate sulle cedole sono pagate integralmente non essendovi alcuna ritenuta perchè consolidato 5 per cento rendita 3.50 per cento sono esenti, come è noto, da ogni imposta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 giugno 1927 - Anno V.

Francia	70.32	Oro	346.23
Svizzera	345.39	Belgrado	31.60
Londra	86.981	Budapest (pengo)	3.13
Olanda	7.165	Albania (Franco oro)	348 —
Spagna	309.25	Norvegia	4.625
Belgio	—	Svezia	4.83
Berlino (Marco oro)	4.2575	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.53	Danimarca	4.83
Praga	53.30	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	10.55	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	93.75	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.25	Consolidato 5 %	75.20
Peso argentino carta	7.59	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.40
New York	17.944		
Dollaro Canadese	17.95		